

STUDI  
E DISCUSSIONI  
SUL DIRITTO  
DELL'IMPRESA

1/2014

# ANALISI GIURIDICA DELL'ECONOMIA

CINQUANTA  
SFUMATURE DI IMPRESA

A CURA DI

GUSTAVO OLIVIERI E GAETANO PRESTI



il Mulino

# La piccola impresa, oppure «in memoria del piccolo imprenditore»

---

## 1. IL VALORE DELLA PICCOLA IMPRESA

---

È diffusa, nella percezione generale, la sensazione che la piccola impresa debba essere destinataria di una normativa di favore che ne agevoli la nascita e la sopravvivenza, sia mediante azioni specificamente volte a questo scopo, sia mediante l'esenzione da obblighi e oneri di varia natura previsti per imprese più grandi che per la piccola impresa sarebbero più difficilmente sopportabili.

Alla base di ciò vi è una convinzione che le piccole imprese incorporino un valore che va anche al di là della loro capacità di contribuire al sistema produttivo in un dato momento, ché altrimenti non si spiegherebbe la creazione di una serie di vantaggi concorrenziali a loro favore. Se infatti è una constatazione di fatto che il sistema produttivo europeo, e particolarmente quello italiano, si compone in misura preponderante di piccole imprese, ciò non giustifica di per sé una legislazione di favore: semmai, una legislazione di fattispecie, che disciplini la piccola impresa per quel che è, senza necessariamente favorirla.

Il valore della piccola impresa è, con grande approssimazione, declinabile in due distinti profili:

a) attitudine a creare ricchezza e occupazione future: in sostanza, le piccole imprese vanno *oggi* incoraggiate e sostenute perché, al di là del loro contributo attuale al sistema economico, è dai loro ranghi che può venire ricchezza in futuro. In sostanza, si tratterebbe di una considerazione c.d. di «efficienza dinamica», contrapposta alla c.d. «efficienza statica», scopo che pare sotteso anche alla recente normativa di incentivo alle start-up innovative<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Artt. 25-31 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, e succ. mod.

b) attitudine a dare realizzazione ai bisogni di imprenditorialità e autoimpiego che costituiscono caratteristiche umane meritevoli di essere sostenute. In questo caso, si tratterebbe di una considerazione di carattere sociale, che va al di là del mero calcolo di efficienza economica<sup>2</sup>.

Questi valori sono ben espressi, seppur in modo non distinto fra loro, nella *Carta europea sulle piccole imprese*, adottata al Consiglio europeo di Santa Maria de Feira nel giugno del 2000, posta a base di una serie di importanti iniziative della Commissione sino ad oggi<sup>3</sup>.

## 2. PICCOLA IMPRESA, VARIE DEFINIZIONI

---

Se questo è vero, cosa costituisca «piccola impresa» non è univoco. Non solo vi sono (ovviamente in contesti normativi diversi) più definizioni di «piccola impresa», ma vi è una serie di normative che prevedono agevolazioni e/o esenzioni in ragione della dimensione dell'organizzazione, misurata sulla base di vari parametri (patrimonio, fatturato, numero degli addetti).

Sembra dunque ragionevole provare a formare una «tassonomia» della piccola impresa, rinunciando però a qualunque pretesa di completezza e di sistematicità.

La dimensione dell'impresa è presa in considerazione sotto vari profili:

a) alcune normative presentano una definizione di «piccola impresa», che tuttavia risulta finalizzata all'accesso alle specifiche agevolazioni che esse prevedono<sup>4</sup>;

<sup>2</sup> Lo «sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa» costituisce obiettivo tutelato dalla l. 11 novembre 2011, n. 180, *Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*.

<sup>3</sup> Si veda, su questo argomento, il lavoro di L. Giani, *La rilevanza delle microimprese*, in questo stesso fascicolo. Si veda altresì la pagina del Parlamento europeo *Le cose da sapere sulle piccole e medie imprese*, all'indirizzo [www.europarlamento24.eu/le-cose-da-sapere-sulle-piccole-e-medie-imprese/0,1254,106\\_ART\\_435,00.html](http://www.europarlamento24.eu/le-cose-da-sapere-sulle-piccole-e-medie-imprese/0,1254,106_ART_435,00.html).

<sup>4</sup> La legge 5 ottobre 1991, n. 317, avente la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, detta ad esempio all'art. 1 le nozioni di «piccola impresa industriale» e di «piccola impresa commerciale, turistica o di servizi» (non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito ovvero, nel caso della piccola impresa commerciale, turistica o di servizi, non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito). Una parte significativa di tale legge (quella ad esempio che prevedeva un credito d'imposta per le piccole imprese industriali o di servizi e per le imprese artigiane di produzione ex l. 443/1985 che avessero realizzato «investimenti innovativi») è stata abrogata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134. Non è chiaro quanta parte di questa legge resti in vigore, dato che anche articoli non formalmente

b) altre normative prevedono poi una definizione di impresa che, seppur non qualificata come «piccola», è ritagliata *anche* sulla piccola dimensione. Spicca fra queste la definizione di «impresa artigiana» (il cui rapporto con la definizione dell'artigiano desumibile dall'art. 2083 c.c. verrà più avanti trattato) contenuta negli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge quadro n. 8 agosto 1985, n. 443, ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, che è condizione per la fruizione delle agevolazioni connesse con il possesso di tale qualifica (v. art. 5);

c) altre, infine, esentano imprese da particolari oneri o dall'applicazione di specifiche disposizioni di legge in ragione della loro dimensione. Spiccano fra tutte l'art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300, relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro, che non si applica ai rapporti di lavoro instaurati con soggetto che impieghi non più di un certo numero di dipendenti (quindici nella maggior parte dei casi)<sup>5</sup>, e l'art. 1 comma 2° della legge fallimentare, che esenta dalle procedure di fallimento e di concordato preventivo gli imprenditori commerciali che si collochino al di sotto di tre soglie dimensionali (che più avanti esamineremo)<sup>6</sup>.

Vi sono però due definizioni di piccola impresa, o di piccolo imprenditore, che paiono aspirare ad avere una valenza generale. Si tratta:

abrogati fanno riferimento ad altri che lo sono (ad esempio, i consorzi e le società consortili tra piccole imprese di cui agli artt. 18 ss. della legge sono descritti come quelli di cui all'art. 17, che risulta però espressamente abrogato). L'art. 20 della l. 7 agosto 1997, n. 266, in materia di incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale, definisce «piccola impresa» quella che occupa meno di 250 dipendenti. Il relativo capitolo di spesa è stato recentemente azzerato per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 nell'ambito delle misure di *spending review* (cfr. Nota del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2013, prot. n. 39/0001552).

<sup>5</sup> Si tratta del notissimo art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92. Le disposizioni che prevedono maggiore stabilità (seppur divenuta di contenuto incerto a seguito della citata l. 92/2012) per il lavoratore si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna unità produttiva o comune occupi alle sue dipendenze più di quindici lavoratori (o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo) o che comunque ne occupi complessivamente più di sessanta. Altre disposizioni della medesima legge prevedono oneri ridotti in ragione della dimensione non della complessiva impresa, ma della singola unità produttiva o delle unità produttive collocate nel medesimo comune (si veda ad esempio l'art. 35 sull'applicabilità delle norme in materia di libertà sindacale).

<sup>6</sup> Altre normative graduano gli oneri imposti al datore di lavoro (impresa o non) in ragione del numero degli occupati: ad esempio, l'art. 3 della l. 12 marzo 1999, n. 68, recante *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*, impone l'assunzione di persone con disabilità solo ai datori di lavoro che occupino almeno 15 dipendenti, e prevede quote di assunzioni mirate lievemente più basse per le imprese di dimensione minore.

1) dell'art. 2083 c.c., che definisce piccoli imprenditori «i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia»;

2) della Raccomandazione UE 2003/361/CE, mirante ad armonizzare a livello europeo le definizioni di media impresa, piccola impresa e microimpresa<sup>7</sup>. Secondo tale raccomandazione è «piccola impresa» quella «che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni» di euro<sup>8</sup>.

La seconda costituisce un tentativo di indirizzare la produzione normativa europea verso un «vocabolario» comune, in modo che le successive norme possano utilizzare i parametri dimensionali ivi previsti ai fini della qualifica dell'impresa (media, piccola o micro). Tale definizione è stata ripresa, in Italia, dalla l. 11 novembre 2011, n. 180, *Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*, normativa di indirizzo politico-amministrativo mirante a favorire la libertà d'impresa<sup>9</sup>. Si tratta dunque di obiettivo in divenire, probabilmente destinato ad avere successo nel medio-lungo periodo.

La valenza globale cui ambisce, proprio per la sua collocazione e per la sua formulazione, l'art. 2083 c.c. ha dovuto fare i conti sin da subito (come si dirà a proposito dei requisiti di fallibilità ai sensi dell'art. 1 l. fall. previgente) e progressivamente in maniera ancor più rilevante, con eccezioni, precisazioni, e definizioni diverse, spesso incompatibili con quanto previsto dall'art. 2083 c.c.

Constatato dunque che non è allo stato reperibile una nozione generale e unitaria di piccola impresa e che si deve far capo a singole definizioni per singoli effetti di legge<sup>10</sup>, scopo del presente lavoro è indagare quale sia il residuo spazio di applicazione dell'art. 2083 c.c.

<sup>7</sup> Su quest'ultima si veda, più ampiamente, L. Giani, *La rilevanza delle microimprese*, cit.

<sup>8</sup> Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), disponibile all'indirizzo eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1400364579916&uri=CELEX:32003H0361.

<sup>9</sup> Si tratta di normativa (già ricordata alla nota 4), di indirizzo politico-amministrativo mirante a favorire, appunto, la libertà d'impresa.

<sup>10</sup> Così, correttamente, A.A. Dolmetta, U. Minneci, voce «Piccolo imprenditore», in *Il diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, diretta da S. Patti, vol. 11, Milano, 2007.

### 3. LA DISCIPLINA DEL «PICCOLO IMPRENDITORE» NEL SISTEMA DEL 1942

---

L'art. 2083 c.c., di cui sopra si è detto, definisce il «piccolo imprenditore». Nel disegno del legislatore del 1942 tale norma aveva lo scopo di costituire l'ancoraggio di una serie di esenzioni dallo statuto dell'imprenditore commerciale conseguente all'unificazione, nel codice civile, della disciplina precedentemente contenuta nel codice di commercio, che si volle mantenere limitata solo agli imprenditori commerciali e di dimensione non minimale.

In particolare, al piccolo imprenditore, come lì definito, anche quando la sua attività avesse carattere commerciale e non agricolo, non si applicava:

- a) la disciplina del registro delle imprese (art. 2202 c.c.);
- b) la disciplina delle scritture contabili obbligatorie (art. 2214, ultimo comma, c.c.).

Dalla qualità di piccolo imprenditore e dall'esenzione dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili obbligatorie discendevano poi, nell'assetto originario del 1942, una serie di conseguenze<sup>11</sup>. In particolare:

- c) l'inapplicabilità di varie norme relative al trasferimento d'azienda<sup>12</sup>, e in particolare:

<sup>11</sup> Per un quadro completo delle normative collegate al registro delle imprese si veda C. Ibba, *Il registro delle imprese*<sup>2</sup>, Padova, 2012. Si dubita dell'applicabilità al piccolo imprenditore delle norme in materia di rappresentanza commerciale (art. 2203 ss. c.c.): si veda, nel quadro di un'ampia analisi delle peculiarità dell'impresa commerciale, N. Rondinone, *Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della commercialità*, Milano, 2012, pp. 177 ss.

La possibilità anche per il piccolo imprenditore di ottenere un decreto ingiuntivo sulla base degli «estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie», in aggiunta agli estratti di quelle obbligatorie ai sensi dell'art. 2214 ss. c.c., venne introdotta già nel 1942, in sede di modifica dell'art. 634, secondo comma, c.c. (dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504).

<sup>12</sup> Ovviamente, tali norme sarebbero inapplicabili per l'inesistenza stessa della fattispecie qualora si ritenga che l'organizzazione del piccolo imprenditore non possa qualificarsi come «azienda», non essendovi «un'entità obiettiva, avente una propria autonomia economica e cioè una propria produttività, indipendentemente dalla persona che in un dato momento presiede al suo funzionamento»: in questo senso, la posizione tradizionale di G. Ferri (la citazione è tratta da *Manuale di diritto commerciale*<sup>10</sup>, a cura di C. Angelici e G.B. Ferri, Torino, 1996, p. 52), ripresa e sviluppata da G. Ferri jr, *Sovraindebitamento, piccoli imprenditori e imprese piccole*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, pp. 423 ss., ivi pp. 436 ss. Su questo si veda *infra*, nel testo.



c1) quelle che escludevano la possibilità di provare per testimoni l'avvenuto trasferimento (art. 2556, primo comma, c.c.);

c2) quelle che consentivano una più agevole efficacia verso i terzi della cessione dei crediti aziendali;

c3) quelle che prevedevano la responsabilità del cessionario dell'azienda per i debiti, non conosciuti, che il cedente aveva verso i lavoratori al tempo del trasferimento (art. 2112, secondo comma, c.c.)<sup>13</sup>;

c4) quelle che prevedevano la responsabilità del cessionario dell'azienda per i debiti aziendali diversi da quelli lavorativi che il cedente aveva al tempo del trasferimento (art. 2560, secondo comma, c.c.);

d) la perdita dell'efficacia della proposta o accettazione contrattuale del piccolo imprenditore in caso di sua morte o sopravvenuta incapacità (art. 1330 c.c.), a differenza di quanto è previsto per l'imprenditore non piccolo.

Di particolare importanza era infine il fatto che il piccolo imprenditore commerciale insolvente era esentato dalla procedura di fallimento e non poteva accedere alla procedura di concordato preventivo (art. 2221 c.c.); in questo caso, tuttavia, la definizione di "piccolo imprenditore" veniva specificata dalla stessa legge fallimentare con criteri diversi da quelli dell'art. 2083 c.c. (art. 1, comma 2, l. fall. previgente), criteri che facevano capo a indicatori di più facile e oggettivo accertamento (insussistenza di un reddito superiore al minimo previsto ai fini dell'imposta di ricchezza mobile o, in mancanza di questo, investimenti nell'azienda per importi superiori a trentamila lire).

La giurisprudenza dava poi un rilievo alla qualità di piccolo imprenditore al fine della qualificazione dei contratti da lui stipulati, che venivano qualificati come contratti d'opera anziché d'appalto<sup>14</sup>. Ciò all'effetto di proteg-

<sup>13</sup> La norma era così formulata: «L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreché l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro». L'acquirente era dunque responsabile dei debiti lavorativi anche non iscritti, se conosciuti, ma *non* era responsabile dei debiti lavorativi non conosciuti e non risultanti dal libretto di lavoro o dai libri dell'azienda trasferita. Ne consegue che l'acquirente dell'azienda di un piccolo imprenditore era dunque responsabile solo dei debiti lavorativi conosciuti, con la probabile eccezione dell'ipotesi in cui tali debiti risultassero da scritture contabili tenute in via facoltativa dal piccolo imprenditore.

<sup>14</sup> Sul punto, si veda *infra* nota 35.

gere il piccolo imprenditore dai più lunghi termini per la denuncia dei vizi relativi alla prestazione da lui eseguita (otto giorni per il contratto d'opera *ex art. 2226 c.c.*, e sessanta giorni per l'appalto *ex art. 1667 c.c.*). Che si trattasse di finalità meritevole di tutela è cosa che qui non rileva<sup>15</sup>.

#### 4. CHI ERA IL PICCOLO IMPRENDITORE?

L'art. 2083 c.c., anche per la sua non brillante formulazione, è stato al centro di dispute vivacissime in relazione alla individuazione della fattispecie. Tale questione, di non grande importanza all'indomani dell'emanazione del codice, ebbe un breve ma intenso momento di rilevanza pratica fra gli anni 1989 e 2006.

Come si è detto, infatti, l'esenzione del piccolo imprenditore commerciale da fallimento era sì prevista dall'art. 1 comma 1 l. fall., ma la nozione era dettata dal comma 2 con riferimento a parametri dimensionali commisurati in moneta<sup>16</sup>, la cui significatività era stata progressivamente erosa dall'inflazione, particolarmente elevata negli anni Settanta e Ottanta. Nel 1989 la Corte costituzionale, preso atto della sopravvenuta irrilevanza del limite del capitale investito non superiore a lire 900.000 previsto dall'art. 1 comma 2 l. fall. (così aumentato dalle originarie lire 30.000), riconsegnò al codice civile l'individuazione del piccolo imprenditore esentato dal fallimento<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> È invece da ritenere che, malgrado il fatto che la *ratio* delle norme in materia di capacità all'esercizio dell'impresa commerciale sia anche quello di proteggere l'incapace dagli oneri e dalle conseguenze negative del suo esercizio (oneri e conseguenze dalle quali i piccoli imprenditori erano in linea di massima esclusi: *in primis* dal fallimento), esse si applichino anche all'esercizio della piccola impresa commerciale. Si veda, senza operare distinzioni, F. Ferrara, F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, 15ª edizione, Milano, 2011, pp. 73 ss.; F. Garlisi, *L'amministrazione di sostegno*, Milano, 2012, p. 299.

<sup>16</sup> Il criterio del non assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile, previsto come principale dall'art. 1 comma 2 l. fall., era infatti venuto meno con l'abrogazione di tale imposta, con la conseguenza che la giurisprudenza riteneva applicabile il criterio sussidiario del capitale investito nell'impresa.

<sup>17</sup> Corte cost., 22 dicembre 1989, n. 570, in *Foro it.*, 1990, I, 1132; *Dir. fall.*, 1990, II, 5; *Fallimento*, 1990, 260; *Giust. civ.*, 1990, I, 603, secondo cui «le categorie di piccolo, medio e grande imprenditore, ed insolvente civile, nell'ordinamento economico e giuridico hanno posizioni nettamente differenziate. A fondare la distinzione, specie ai fini dell'assoggettabilità o meno alla procedura fallimentare, occorre un criterio assolutamente idoneo e sicuro. I limiti devono essere stabiliti in relazione all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, all'entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale».



È stato soprattutto in questo breve momento di gloria della nozione codicistica che la giurisprudenza ha avuto occasione di pronunziarsi sulla fattispecie «piccolo imprenditore», lungo la cui individuazione si giocava in quel momento una partita importante come quella della fallibilità o meno dell'imprenditore. Come vedremo, questo momento è passato, ma il consolidamento giurisprudenziale della nozione è un fatto acquisito.

L'opinione oggi dominante è che:

1) si ha impresa, seppur «piccola», solo quando vi sia un minimo di organizzazione, senza la quale si ha il lavoro autonomo di cui all'art. 2222 ss. c.c.<sup>18</sup>;

2) che la prevalenza, nella complessiva organizzazione aziendale, del lavoro proprio e della famiglia di cui all'ultima parte dell'art. 2083 c.c. non individui un quarto tipo di piccolo imprenditore, oltre al coltivatore diretto, all'artigiano e al piccolo commerciante che sono menzionati dalla norma, ma sia un requisito che caratterizza tutte e tre tali figure, le quali esauriscono dunque il panorama dei piccoli imprenditori<sup>19</sup>;

3) che la detta prevalenza del lavoro proprio e della famiglia nell'organizzazione aziendale deve sussistere sia rispetto al lavoro di terzi estranei alla famiglia, sia rispetto al fattore produttivo dei capitali impiegati nell'impresa<sup>20</sup>;

<sup>18</sup> In passato si era sostenuto che il requisito dell'organizzazione coincide con quello della professionalità, sì che sarebbe piccolo imprenditore anche chi svolge attività economica in assenza di qualsiasi organizzazione (W. Bigiavi, *La piccola impresa*, Milano, 1947). Sul punto, si veda tuttavia la critica di F. Ferrara, F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, cit., 24, che dà conto di un dibattito ormai esaurito; G. Terranova, *Che cosa resta del piccolo imprenditore*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, pp. 729 ss., ivi, p. 755.

<sup>19</sup> Si veda, per tutti, G. Presti, M. Rescigno, *Corso di diritto commerciale*<sup>6</sup>, Bologna, 2013, I, pp. 33 ss.; V. Buonocore, in AA.VV. *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1999, p. 76; G. Ferri jr, *Sovraindebitamento, piccoli imprenditori e imprese piccole*, cit., p. 437.

<sup>20</sup> La norma non specifica quale nozione di «famiglia» debba adottarsi ai fini della valutazione di tale requisito (diversamente da quanto avviene nell'art. 230-bis c.c., relativo all'«impresa familiare»): a questo riguardo non appare convincente l'applicazione del limite della parentela previsto, in via generale, dall'art. 77 c.c. L'opinione che appare prevalente in dottrina individua invece i confini della nozione di «famiglia» rilevante ai fini dell'individuazione del piccolo imprenditore nel concetto di famiglia c.d. «lavorativa», come individuata dall'art. 230-bis c.c. (G. Bonilini, *La famiglia*, in *Diritto civile*, dir. da N. Lipari e P. Rescigno, coord. da A. Zoppini, I, 2, Milano, 2009, p. 65; F. Bocchini, E. Quadri, *Diritto privato*<sup>5</sup>, Torino, 2014, p. 342, nt. 6; T. Auletta, *Diritto di famiglia*, Torino, 2011, pp. 10 ss.).

4) che possa essere «piccolo imprenditore» anche una società di persone, ovviamente qualora sussistano gli elementi della fattispecie in precedenza descritti (lavoro personale e familiare prevalente in seno all'organizzazione)<sup>21</sup>;

5) che eventuali definizioni legislative esterne delle figure previste dall'art. 2083 c.c., quale ad esempio la definizione di “impresa artigiana” prevista dalla citata legge-quadro sull'artigianato n. 443/1985, valgano solo ai fini previsti da tali leggi e non valgano ai fini (in teoria generali, anche se come vedremo di rilevanza pratica ormai limitata) di cui all'art. 2083 c.c. medesimo, che sopra abbiamo evidenziato<sup>22</sup>.

In particolare, la definizione di «impresa artigiana» di cui alla legge quadro n. 443/1985, pur formalmente partendo dalla nozione stessa di «prevalenza» del lavoro del titolare dell'impresa presente nell'art. 2083 c.c., si distacca da questo, prevedendo da un lato requisiti meno restrittivi e consentendo la presenza di dipendenti in numero elevato (fino a 40 per certi tipi di attività), dall'altro consentendo, a seguito di una serie di ampliamenti avvenuti nel tempo, l'assunzione della qualità di impresa artigiana anche alle società che siano in possesso di determinati requisiti, escluse solo la società semplice e la società per azioni (e in accomandita per azioni)<sup>23</sup>. La

<sup>21</sup> Cass. 21 dicembre 2002, n. 18235, in *Foro it.*, 2003, I, 764, con nota di M. Fabiani; Cass. 28 settembre 2004, n. 20640. Nel senso che solo le società artigiane sono piccoli imprenditori si veda tuttavia Corte cost., 14 novembre 2005, n. 421 (le decisioni vennero assunte in materia fallimentare, per una questione ormai superata a seguito della riformulazione dell'art. 1 l. fall.).

<sup>22</sup> Ciò è stato di frequente affermata a proposito della nozione di impresa artigiana ex l. quadro 443/1985, che può assumere anche dimensioni notevoli e certamente non conciliabili con l'art. 2083 c.c.: G. Presti, M. Rescigno, *Corso di diritto commerciale*<sup>6</sup>, cit., p. 35; A. Cetra, *Le categorie di impresa*, in *Diritto commerciale*, a cura di M. Cian, Torino, 2013, I, p. 61 (ma si veda, in senso opposto, autorevolmente, V. Allegri, *Impresa artigiana e legislazione speciale*, Milano, 1990, p. 148; F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, Padova, 2010, p. 460). Anche questo punto, come vedremo, è stato recentemente messo in discussione allorché la legge, sia pure a fini limitati (spettanza del privilegio ex 2751-bis n. 5 c.c.), ha dato rilievo più ampio alla nozione di impresa artigiana prevista dalla legge speciale.

<sup>23</sup> La maggiore estensione della definizione di impresa artigiana ex l. quadro n. 443/1985 rispetto alla corrispondente definizione codicistica risulta evidente a mente degli artt. 2, 3, 4 e 5 della medesima legge. In particolare, l'art. 4, sotto il profilo dei requisiti dimensionali, prevede che: «L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non

conseguenza è che nel sistema convivono due nozioni di impresa artigiana: quella prevista dalla legge-quadro n. 443/1985 e quella prevista dall'art. 2083 c.c., valida ai (limitati) fini di cui al prossimo paragrafo.

## 5. COSA RESTA DEL PICCOLO IMPRENDITORE DEL CODICE CIVILE<sup>24</sup>

---

Come detto, già nel periodo di massima rilevanza della questione del piccolo imprenditore, aperto dalla sentenza della Corte costituzionale del 1989 sopra citata, cominciava tuttavia la sua erosione ad opera di varie norme ed eventi sopravvenuti, che riducevano la distanza esistente fra la disciplina applicabile ai casi in cui la fattispecie dell'art. 2083 c.c. ricorre e quella in cui essa non ricorre, o ancoravano la disciplina del piccolo imprenditore a parametri diversi da quello dell'art. 2083 c.c. Il colpo di grazia è stato inferto dalla riforma fallimentare che, per effetto di un travagliato percorso legislativo conclusosi fra il 2006 e il 2007, ha sostanzialmente sganciato la questione della esenzione da fallimento degli imprenditori di dimensione minima dalla nozione di «piccola impresa».

Al termine di questo iter, la situazione è in estrema sintesi la seguente:

a) anche i piccoli imprenditori devono iscriversi nel registro delle imprese, seppur in una sezione speciale e con effetti di pubblicità-notizia e non di pubblicità dichiarativa come quella prevista dall'art. 2193 c.c.<sup>25</sup>; ma non è azzardato affermare che la differenza pratica fra le due ipotesi non

superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti».

<sup>24</sup> Il titolo del paragrafo è tratto dal bellissimo e problematico lavoro di G. Terranova, *Che cosa resta del piccolo imprenditore*, cit.

<sup>25</sup> Art. 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580. La norma, nella sua formulazione originaria, prevedeva espressamente al comma 4° l'iscrizione dei piccoli imprenditori in una sezione speciale. Essa ha subito nel tempo varie modifiche, che hanno portato all'abrogazione di tale comma.

è grandissima, dato che la prova della conoscenza del fatto che è stato iscritto nella sezione speciale può ben essere data, in concreto, attraverso la suddetta iscrizione e l'affidamento dei terzi sui dati iscritti appare sempre lo stesso e meritevole di uguale tutela<sup>26</sup>, «a prescindere dalla ascrivibilità delle varie iscrizioni ad una o ad altra forma di pubblicità»<sup>27</sup>;

b) per uno dei tre tipi di piccolo imprenditore, il coltivatore diretto, nessuna differenza rispetto agli imprenditori commerciali sussiste in materia di effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese, in quanto l'iscrizione degli imprenditori agricoli (piccoli e non) nella sezione speciale ha gli stessi effetti dell'iscrizione nella sezione ordinaria<sup>28</sup>;

c) per un altro tipo di piccolo imprenditore, l'artigiano, è decisivo il possesso dei requisiti di cui alla legge-quadro n. 443/1985 sia ai fini della spettanza del privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 5) c.c.<sup>29</sup>, sia ai fini degli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese, che avviene (come imprenditore artigiano) nella sola sezione speciale anche quando egli ecceda i requisiti dimensionali dell'art. 2083 c.c. e che ha dunque *sempre* efficacia di pubblicità-notizia<sup>30</sup>;

<sup>26</sup> Sul punto, si veda O. Cagnasso, *Le società e la nuova legge sul registro delle imprese*, in *Impresa*, 1996, 222, il quale arriva a sostenere che anche le iscrizioni effettuate nelle sezioni speciali godano di vera e propria efficacia dichiarativa. Per una critica a tale orientamento, C. Ibba, *Il registro delle imprese*<sup>2</sup>, cit., pp. 34 ss.

<sup>27</sup> Per questo secondo punto, C. Ibba, *Gli effetti dell'iscrizione*, in G. Marasà, C. Ibba, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, p. 209 ss., ivi p. 249.

<sup>28</sup> L'art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*, recita: «L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile».

<sup>29</sup> La norma è stata così modificata dall'art. 36 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con l. 4 aprile 2012, n. 35. Resta da vedere se sia sufficiente l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o debbano sussistere i requisiti di fatto previsti dalla l. n. 443/1985. La seconda soluzione appare quella più corretta secondo il sistema, ma genera costi enormi in sede di verifica dei crediti nelle procedure concorsuali, dove ai fini del controllo circa la spettanza del privilegio, viene di solito chiesta ai creditori artigiani, e quindi allegata ed esaminata, una montagna di documenti (bilanci, libri matricola, ecc.), con successivo scatenarsi di contenziosi.

<sup>30</sup> La conclusione espressa nel testo non è certa, ma deriva da una coerente ricostruzione del sistema quale risulta a seguito della d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con l. 2 aprile 2007, n. 40. Si era infatti posto in passato il problema relativo alla necessità di iscrivere l'imprenditore artigiano all'interno della sezione speciale dei piccoli imprenditori o, qualora difetti dei requisiti previsti dall'art. 2083 c.c., nella sezione ordinaria, in aggiunta

d) anche per i piccoli imprenditori, ai sensi dell'art. 2112 c.c. oggi vigente, il trasferimento d'azienda produce l'effetto di rendere il cessionario responsabile dei debiti di carattere lavorativo, a prescindere dalla conoscenza del debito (e dalla iscrizione nelle scritture contabili obbligatorie, che non vi sono);

e) anche i piccoli imprenditori sono obbligati alla tenuta delle le scritture contabili, seppure ai soli fini tributari<sup>31</sup>;

f) anche, e soprattutto, la nozione di piccolo imprenditore è, secondo la giurisprudenza e l'opinione dominante in dottrina, divenuta irrilevante agli importantissimi fini dell'assoggettabilità alle procedure di fallimento e di concordato preventivo<sup>32</sup>, da cui sono esclusi gli imprenditori commerciali

all'«annotazione» dell'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane prevista dall'art. 5 della l. quadro n. 443/1985. Con l'introduzione della comunicazione unica con il citato d.l. n. 7/2007 (normativa che ha la dichiarata finalità di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese), la soluzione che pare aver prevalso nella pratica è che l'impresa artigiana debba essere annotata solo nella sezione speciale del registro delle imprese, evitando così l'irragionevole duplicazione dei diritti e bolli dovuti in ragione della contemporanea iscrizione e annotazione (come, peraltro, continua invece ad avvenire per le società e per i consorzi artigiani, che sono tenuti sia all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sia alla annotazione nella sezione speciale).

<sup>31</sup> Artt. 13 ss. del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, recante «disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». La risultante estensione dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili, seppure ai fini di accertamento del reddito imponibile (e non a quelli di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'impresa) da parte di soggetti che, altrimenti, andrebbero esenti da tale obbligo, quali appunto i piccoli imprenditori *ex art. 2083 c.c.*, è altresì segnalata in G. Racugno, *Scritture contabili*, in *Dizionari del diritto privato*, promossi da N. Irti, *Diritto commerciale*, a cura di N. Abriani, Milano, 2011, p. 745.

<sup>32</sup> Cass., 28 maggio 2010, n. 13086, in *Fallimento*, 2010, p. 1261: «L'art. 1, 2° comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nel testo modificato dal d.leg. 12 settembre 2007 n. 169, [esclude] la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c., il cui richiamo da parte dell'art. 2221 c.c. (che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza, salve le esenzioni ivi previste), non spiega alcuna rilevanza; il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell'«imprenditore fallibile» affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro». In questo senso, con un'esposizione dei possibili percorsi argomentativi e dei dissensi (fra cui, autorevoli, quelli di G. Ferri jr., *Sovraindebitamento, piccoli imprenditori e imprese piccole*, cit., e di F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, cit., i quali ritengono che l'imprenditore che superi una delle soglie di cui all'art. 1 l. f., qualora «piccolo» *ex art. 2083 c.c.*, non possa fallire), G. Terranova, *Che cosa resta del piccolo imprenditore*, cit., pp. 742 ss. (il quale ritiene che l'art. 2221 c.c. sia norma di mero rinvio alla *lex specialis* e, nella specie, all'art. 1, comma 2, l. fall., rigettando invece la tesi

che si collochino al di sotto di tre soglie dimensionali (relative a attivo, ricavi e debiti), i quali possono invece (volontariamente) accedere alle procedure di cui alla l. 27 gennaio 2012, n. 3<sup>33</sup>.

Se non si tratta di irrilevanza sopravvenuta dell'art. 2083 c.c., poco ci manca<sup>34</sup>. Ragionando in positivo, esso ad oggi distingue:

- 1) l'efficacia (di pubblicità dichiarativa o pubblicità-notizia) dell'iscrizione nel registro delle imprese del piccolo commerciante;
- 2) la responsabilità (assente o presente) del cessionario d'azienda ex art. 2560 comma 2° per i debiti non lavorativi risultanti dalle scritture contabili, l'applicabilità della più agevole cessione dei crediti di cui all'art. 2558 c.c. e la possibilità per le parti di provare per testimoni l'avvenuta cessione dell'azienda;

alternativa emersa in dottrina secondo cui l'art. 1 l. fall. avrebbe implicitamente abrogato l'art. 2221 c.c.). Non pare convincente la tesi, riproposta anche recentemente in dottrina (si veda, G. Ferri jr., *Sovraindebitamento, piccoli imprenditori e imprese piccole*, cit., 434), secondo cui la previsione, nell'ambito dei reati di bancarotta, di una sanzione penale per il debitore che violi l'obbligo di tenuta delle scritture contabili (artt. 216, comma 1, n. 2, e 217, comma 2, l.f.) dovrebbe, logicamente, escludere dal novero dei soggetti fallibili il piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c., che da tale obbligo risulta espressamente esentato in base all'art. 2214 c.c. Malgrado, infatti, l'apparente forza persuasiva di tale tesi, occorre al riguardo considerare che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili è stato esteso anche al piccolo imprenditore dalla normativa fiscale e, pertanto, è a tale documentazione che deve intendersi diretto il riferimento, contenuto nell'art. 217 l.f., a «i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge». Analogamente, sul punto, si veda G. Positano, *È ancora ammissibile il riferimento all'art. 2083 cod. civ. per delimitare la categoria degli imprenditori esclusi dal fallimento?*, in *Dir. fall.*, 2009, II, pp. 49 ss.

<sup>33</sup> L'art. 1 comma 2 l. fall. dichiara non soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti (sui quali si veda, fra gli altri, l'ampia analisi di M. Ventoruzzo, *L'esenzione dal fallimento in ragione delle dimensioni dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, p. 1040): «a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila». Tali soggetti, al pari di tutti gli altri debitori non assoggettabili alle procedure previste dalla legge fallimentare, possono volontariamente accedere alla «procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti» e a quella di «liquidazione del patrimonio» di cui alla legge n. 3/2012 (si veda l'art. 6 della legge in questione).

<sup>34</sup> In maniera incisiva, si è detto in dottrina che l'art. 2083 c.c. è «ormai ridotto ad un pezzo da museo» (G. Cottino, *L'imprenditore. Diritto commerciale*<sup>4</sup>, I, I, Padova, 2000, p. 129).

3) l'applicabilità della disciplina del contratto d'opera anziché di quello d'appalto alle prestazioni eseguite e consistenti nell'esecuzione di un'opera<sup>35</sup>;

4) la sopravvivenza *ex art.* 1330 comma 2 c.c. della proposta contrattuale alla morte dell'imprenditore e, secondo l'opinione prevalente, anche del mandato ai sensi dell'art. 1722 n. 4)<sup>36</sup>;

5) limitatamente ai «piccoli imprenditori agricoli», la possibilità di dar luogo ad uno «scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi» (art. 2139 c.c.) configurando un rapporto di c.d. reciprocanza, con esclusione della disciplina lavoristica (in tema, ad esempio, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e contributi previdenziali).

## 6. CONCLUSIONI

---

Non è difficile notare come, nel nostro ordinamento, il concetto di piccola impresa sia oggetto di una transizione. Esso è in bilico fra la un po' ingenua nozione generale dell'art. 2083 c.c., incentrata sul lavoro proprio dell'imprenditore e della propria famiglia e ormai relegata alla periferia del diritto, e una serie di nozioni quantitative dettate a fini specifici, basate su più precise combinazioni di dati economici e/o numero di addetti.

La sensazione è che la materia sia destinata ad evolversi verso un assetto più razionale, che veda da un lato una convergenza delle future normative di semplificazione per la piccola impresa verso la definizione europea (Raccomandazione UE 2003/361/CE) di cui si è detto al par. 2, e dall'altro una razionalizzazione (se non addirittura un superamento) del sistema previsto per il piccolo imprenditore dal codice civile, ormai stratificato e barocco.

<sup>35</sup> Cass., 21 maggio 2010, n. 12519: «Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa». Nello stesso senso: Cass., 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., 17 luglio 1999, n. 7606; Cass. 4 giugno 1999, n. 5451. Tutte le controversie oggetto di tali pronunzie attenevano al diverso termine di decadenza nella denuncia dei vizi dell'opera (otto giorni per il contratto d'opera *ex art.* 2226 c.c., e sessanta giorni per l'appalto *ex art.* 1667 c.c.).

<sup>36</sup> Nel senso dell'inapplicabilità al piccolo imprenditore dell'art. 1722 n. 4) c.c., che esclude estinzione del «mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa», si veda A. Luminoso, *Il mandato*, in *Diritto civile*, dir. da N. Lipari e P. Rescigno, coord. da A. Zoppini, III, 3, Milano, 2009, p. 457.



All'esito di questa razionalizzazione, avremo verosimilmente un solo regime pubblicitario per tutte le imprese, piccole e non, basato sull'iscrizione nel registro delle imprese con valore di pubblicità dichiarativa, e un sistema di scritture contabili modellato su quello tributario<sup>37</sup>. Avremo forse anche un sistema di procedure d'insolvenza non più basato sulla contrapposizione fra procedure previste dalla legge fallimentare e procedure previste dalla l. 3/2012, contrapposizione attualmente nettissima e scarsamente giustificata<sup>38</sup> (solo le prime danno luogo a fattispecie penali<sup>39</sup> e fra queste solo il fallimento e la liquidazione coatta hanno carattere coattivo): ma questo è altro tema, che pur interessando quello della piccola impresa, è ben più vasto.

<sup>37</sup> E forse avremo anche un superamento della nozione di impresa a favore della più ampia nozione di attività economica: si veda, per alcuni spunti (anche in materia di registro delle imprese), P. Montalenti, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in questo stesso numero.

<sup>38</sup> Si veda, sulla perdita di significato della distinzione fra impresa agricola e impresa commerciale ai fini concorsuali, M. Mozzarelli, *Impresa (agricola) e fallimento*, in questo stesso numero.

<sup>39</sup> Nel senso che solo il fallimento e il concordato preventivo (quest'ultimo attraverso l'art. 236 l. fall.) aggravano, e significativamente, il regime sanzionatorio di fattispecie che sarebbero comunque illecite: si pensi ad esempio all'art. 223 comma 2 l. fall. La sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili da parte del piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c. ma fallito per superamento delle soglie ex art. 1 comma 2 l. fall. potrebbe far sorgere un dubbio circa la sua punibilità ai sensi dell'art. 216 l. fall., che – a differenza dell'art. 217 – non contiene l'inciso «prescritti dalla legge» (il tema è affrontato anche da G. Ferri, *Sovraindebitamento, piccoli imprenditori e imprese piccole*, cit., 434, al fine di supportare la tesi secondo in cui il piccolo imprenditore «codicistico» continuerebbe ad essere soggetto non fallibile, anche quando superi una delle soglie previste dall'art. 1 l. fall.: l'argomento, benché seducente, sembra contraddetto da altri indicatori di senso opposto).